

AOO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "SAN GIROLAMO" - VENEZIA  
Prot. 0000437 del 12/01/2022  
(Uscita)



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA**  
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789  
e – mail [VEIC84200T@istruzione.it](mailto:VEIC84200T@istruzione.it) PEC [VEIC84200T@pec.istruzione.it](mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it)  
Codice Scuola VEIC84200T Codice Fiscale 94071400272  
Codice Univoco Ufficio: UF0I22

Circolare 167

Al tutto il personale  
Ai genitori

**Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL 7 gennaio 2022 n.1;  
VISTA la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot.n.11 del 8/1/22;  
VISTA la Nota n. 14 del 10.01.22;  
VISTA la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata- che tuttora disciplina l'erogazione della DDI;  
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale integrata e Piano per la Didattica Digitale Integrata;

**FORNISCE**

Le seguenti **INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI:**

**I. GESTIONE CASI POSITIVI**

1. **Scuola Infanzia** - Con **UN** caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

A. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e **contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.**

B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della **Segreteria didattica.**

2. **Scuola primaria** - Con **UN** caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: dopo aver effettuato il test antigenico (T0) e qualora non vengano confermati altri casi, la classe può rientrare a scuola. Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5)

A. La referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente **fa trasmettere informazione alle famiglie** sui test da effettuare. A seguito delle disposizioni ricevute dal SISP, la referente Covid fa trasmettere alle famiglie le informazioni sull'eventuale rientro a scuola (se il risultato del tampone T0 è negativo) **a cura della Segreteria didattica.**

• In presenza di **DUE** o più positivi è prevista, per tutta la classe, la **didattica a distanza** per la durata di dieci giorni.

B. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e **contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.**

C. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DAD viene data informazione alle famiglie a cura della **Segreteria didattica.**

### **3. Scuola secondaria di I e II grado:**

Con **UN** caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2.

A. La referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente **fa trasmettere informazione alle famiglie** sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) **a cura della Segreteria didattica.**

Con **DUE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica digitale integrata** per gli allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.

- B.** La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e **contestualmente fa trasmettere le disposizioni alle famiglie.**
- C.** I delegati del DS alla verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lettera c), n. 2 del DL n.1 del 7 gennaio 2022 provvederanno al controllo giornaliero, per 10 giorni, dei documenti attestanti che gli alunni della classe in oggetto presentatisi a scuola abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o siano guariti da meno di centoventi giorni oppure abbiano effettuato la dose di richiamo. Solo gli alunni in regola con la documentazione saranno autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza.

Con **TRE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica a distanza** per dieci giorni per tutta la classe.”

- D.** La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e **contestualmente fa partire la disposizione di DAD tramite la Segreteria didattica.**
- E.** Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DAD viene data informazione alle famiglie a cura della **Segreteria didattica.**

## *II. GESTIONE DIDATTICA IN PRESENZA nella scuola secondaria di I grado in caso di DUE positivi.*

- 1. I docenti consentono la presenza ESCLUSIVAMENTE agli alunni autorizzati a partecipare alle attività didattiche in presenza dai delegati del DS** (in regola con la posizione vaccinale/sanitaria)
- 2. Il personale non delegato dal DS NON può acquisire né visionare alcun documento cartaceo o virtuale** che contenga informazioni e dati circa lo stato vaccinale/sanitario degli alunni.

3. **I delegati del DS** alla verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lettera c), n. 2 del DL n.1 del 7 gennaio 2022 avranno cura di far chiamare immediatamente i genitori degli alunni che eventualmente si siano presentati a scuola pur non essendo in regola con la posizione vaccinale/sanitaria, per il **prelievo IMMEDIATO dell'alunno**.
4. Poiché in questo caso la tutela della salute precede il diritto alla presenza in classe, **l'alunno non in regola non verrà considerato presente e verrà isolato e sorvegliato fino all'arrivo dei genitori** o di altra persona delegata.

### **III. GESTIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

1. Si rimanda alla normativa vigente e sintetizzata in allegato.

### **IV. GESTIONE ADEMPIMENTI SEGRETERIA**

1. **Scuola Infanzia** - Con **UN** caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
  - A. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e **contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica**.
  - B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della **Segreteria didattica**.
2. **Scuola primaria** - Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe; la segreteria dopo aver effettuato il test antigenico (T0) e qualora non vengano confermati altri casi, la classe può rientrare a scuola. Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
  - C. **Trasmette informazione alle famiglie** sui test da effettuare.
  - D. **Trasmettere alle famiglie** le informazioni sull'eventuale rientro a scuola (se il risultato del tampone T0 è negativo)
  - E. In presenza di **DUE** o più positivi **trasmettere informazione alle famiglie** della disposizione di sospensione delle attività didattiche e di disposizione partenza DDI.

### **3. Scuola secondaria di I grado:**

Con **UN** caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2.

**A. Trasmettere informazione alle famiglie** sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2).

Con **DUE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica digitale integrata** per gli allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.

**B. La Segreteria didattica fa partire la comunicazione ai genitori.**

Con **TRE** casi nella stessa classe è prevista la **didattica a distanza** per dieci giorni per tutta la classe.”

**C. Comunicare alle famiglie** la sospensione delle attività in presenza e l'avvio dell'attività in DDI.

### **V. OBBLIGHI A CARICO DELLE FAMIGLIE**

- 1. Per svolgere attività didattica in presenza è necessaria l'esibizione della documentazione attestante lo stato vaccinale e/o lo stato di guarigione dell'alunno da meno di 120 giorni.**
- 2. Rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari e nelle comunicazioni.**
- 3. Reperibilità immediata in caso di necessità.**

ALLEGATO:

1. *L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che **"in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107".*
  
- A. *La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. **Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone,** tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.*
  
- B. ***Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente,*** e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. ***In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.***
  
- C. *Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di*

violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica ha fornito le opportune informazioni in materia agli alunni e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

- D. **Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA.**
- E. **Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario".**
- F. **Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".**
- G. Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.
- H. **Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.**

- I. *Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia.*
- J. *Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA (Quarantena con Sorveglianza Attiva) non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.*
- K. *Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il Dirigente Scolastico disporrà che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.*
- L. *Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.*
- M. *Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena svolgerà attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.*

- N. *Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.*
- O. *Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere consentita la frequenza delle lezioni in presenza.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Barbara BERNARDONE**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa